

Il Fisco riconosce l'errore scusabile per i fascicoli completati successivamente all'istanza

La voluntary ai supplementari

Ok all'integrazione tardiva della documentazione

DI STEFANO LOCONTE

La voluntary disclosure concede più tempo sui documenti. Sarà, infatti, possibile procedere a una integrazione dell'istanza successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della stessa. L'Agenzia, nel valutare l'integrazione tardiva ammetterà l'errore scusabile e la causa di forza maggiore. Sono questi alcuni dei chiarimenti che arrivano a poco più di un mese dal termine del 30 settembre 2015, con la circolare n. 31/2015.

In prima battuta, in detto documento viene solo in parte chiarita la tematica dei prelevamenti.

A tal proposito l'Agenzia nel ribadire la precedente posizione che giustificava quei prelevamenti che trovassero capienza all'interno del rendimento del capitale non esclude in assoluto che anche altre ipotesi possano essere ricondotte ai consumi personali del contribuente. Per esempio, anche i prelievi derivanti da patrimoni infruttiferi, quando si tratti di somme prelevate in

modo «limitato», sia dal punto di vista dell'ammontare che della frequenza non richiedono specifico supporto documentale: anche in tale ipotesi non è necessaria alcuna particolare giustificazione in quanto può ragionevolmente trattarsi di prelievi utilizzati per consumi personali dal contribuente.

La circolare chiarisce, altresì, che la mera indicazione di un contribuente all'interno della lista Falciani, in mancanza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, non precluda la possibilità di accedere alla voluntary disclosure.

Rilevante anche il chiarimento riguardante la normativa premiale prevista, sia con riguardo all'ambito temporale sia ai profili sanzionatori, che trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver, per i paesi già collaborativi al momento dell'entrata in vigore della norma sulla vol-

untary (legge n. 186/2014).

Al riguardo, con riferimento ai paesi extra Ue con i quali è in atto un effettivo scambio di informazioni secondo lo standard Onu/Ocse (per esempio gli Stati Uniti), la normativa di favore troverà applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver. Pertanto, non rientrano nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria le attività detenute nella Repubblica di San Marino in annualità per le quali sono ordinariamente scaduti i termini per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Lo stesso è da estendersi con riguardo a stati eliminati dall'elenco dei paesi cosiddetti black list (dm 4 maggio 1999 e dm 21 novembre 2001) e inclusi nella cosiddetta white list anche prima della Repubblica di San Marino (Cipro, Malta, Lussemburgo e Corea del Sud).

L'Agenzia fornisce ulteriori precisazioni in materia di casette di sicurezza negando il ricorso allo strumento dell'autocertificazione non solo per

fare emergere il contenuto della cassetta ma anche per giustificare la sua provenienza e stabilire il momento in cui il contribuente è entrato in possesso dei valori. Ciò in quanto sarebbe impossibile successivamente per l'amministrazione finanziaria controllare la veridicità di tali autodichiarazioni.

Importante chiarimento è anche quello fornito dal punto 2.1 della Circolare in base al quale, sebbene vi sia una sostanziale coincidenza dei termini per la dichiarazione dei redditi cioè quelli relativi alla richiesta di accesso alla voluntary disclosure, l'adempimento dichiarativo non può considerarsi assolto con la sola presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria in quanto i due adempimenti rispondono a diverse e specifiche previsioni normative.

Sul tema della integrazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della stessa, si precisa che verranno consi-

derate ai fini della procedura l'ultima istanza di adesione inviata e tutta la documentazione e le informazioni prodotte entro il termine di trenta giorni successivo a quello di invio dell'istanza di voluntary. Gli ulteriori elementi emersi nel lasso di tempo intercorrente tra l'ultima trasmissione utile sarà valutata tenuto conto dell'eccezionalità del caso e in riferimento a quanto già inviato in precedenza dal contribuente, per valutare se il suo comportamento omissivo sia in buona fede (es. errore scusabile o causa di forza maggiore).

A un mese esatto dallo spirare del termine ultimo per la presentazione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, gli addetti ai lavori si aspettavano probabilmente dei chiarimenti più pregnanti riguardo le modalità di redazione di queste. Non sembra, infatti, che la circolare 31/E abbia fornito un contributo sostanziale all'evasione degli adempimenti inerenti la voluntary disclosure.

© Riproduzione riservata